



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

LINEE GUIDA PER LA NOMINA A CULTORE/TRICE DELLA MATERIA DI PERSONALE NON APPARTENENTE AI RUOLI DELL'UNIVERSITÀ

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Art. 1 - Definizione e funzioni dei Cultori della materia

1. Le presenti Linee guida disciplinano le funzioni dei Cultori della materia e le loro attività in conformità con quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Per Cultori della Materia si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli dell'Università, che abbiano acquisito documentate esperienze e peculiari competenze in uno specifico insegnamento e che abbiano conseguito da almeno tre anni un diploma di laurea magistrale o titolo equipollente.
3. La qualifica di Cultore/trice della materia, alle condizioni stabilite dalle presenti Linee Guida, abilita:
 - a) ad essere componente delle commissioni d'esame o di valutazione finale di profitto; non può presiedere la Commissione e valutare complessivamente, in autonomia, l'esito dell'intero esame;
 - b) ad essere correlatore della tesi elaborata dallo/a studente/essa per la prova finale; non può fungere da relatore.
4. Il/la Cultore/trice della materia non può svolgere la propria attività per più insegnamenti appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare o per insegnamenti di identica denominazione ma afferenti ad altri Corsi di Studio a meno che non sia stata deliberato il conferimento della qualifica secondo le modalità di cui articolo 2.
5. La qualifica di Cultore/trice della materia non abilita allo svolgimento di attività didattiche (lezioni, esercitazioni, seminari, laboratori, tutorato).
6. L'attività di Cultore/trice della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcuna retribuzione e non attribuisce alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli della carriera universitaria.

Art. 2 – Procedure di attribuzione e revoca del titolo di Cultore/trice della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore/trice della materia è avanzata dal/la docente titolare di un insegnamento ed inoltrata al Coordinatore del Corso di Studio, che provvede ad inserirla all'OdG del Consiglio di Corso di laurea successivo al ricevimento della richiesta stessa. La richiesta deve essere corredata:
 - a) dal *curriculum* scientifico e professionale dell'interessato/a stesso/a, che illustri in modo dettagliato gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti, l'elenco di eventuali pubblicazioni;
 - b) dalla dichiarazione dell'interessato/a di aver preso visione delle condizioni riportate nelle presenti Linee Guida e di impegnarsi a rispettarle.
2. La nomina di Cultore/trice della materia è deliberata dal Consiglio del Corso di Studio. La deliberazione deve indicare sia la denominazione dell'insegnamento per il quale la nomina è richiesta, sia il/la docente proponente, titolare dell'insegnamento.
3. Il Consiglio del Corso di Studio con delibera motivata, può revocare l'attribuzione della qualifica di Cultore/trice della materia, anche su proposta del/la docente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale il/la Cultore/trice svolge la propria attività.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Art. 3 – Incompatibilità

1. È incompatibile con la qualifica di Cultore/trice della materia l'intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-universitario che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari. Nel caso in cui tali rapporti sorgessero dopo la nomina a Cultore/trice della materia, è fatto obbligo al/la Cultore/trice stesso/a di astenersi da qualunque attività prevista dall'art. 1, c.3 e di comunicare, immediatamente e in forma scritta, l'insorgere di tale situazione di incompatibilità al Coordinatore del Corso di Studio affinché provveda alla sua cancellazione dall'elenco di cui all'art. 6.

Art. 4 – Durata, rinnovo, decadenza

1. La qualifica di Cultore/trice della materia ha validità triennale ed è tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione di revoca da parte del docente proponente, al quale comunque spetta la valutazione del permanere delle qualità scientifiche e professionali del/la Cultore/trice.

2. Il/la Cultore/trice della materia decade dalla qualifica in corrispondenza di quiescenza o trasferimento ad altro Corso di Studio, Dipartimento o Ateneo, del/della docente proponente titolare dell'insegnamento nell'ambito del quale il/la Cultore/trice svolge la propria attività.

Art. 5 – Certificazioni

Il/la Cultore/trice può fare uso del titolo di "cultore della materia presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna/Dipartimento" esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione dell'insegnamento in cui è stato conferito.

Art. 6 – Elenco dei cultori della materia

1. L'aggiornamento periodico dell'elenco dei cultori della materia è effettuato a cura del Coordinatore del Corso di Studio.

2. In tale elenco devono essere indicate, oltre alla generalità del/la Cultore/trice, anche il/la docente proponente e la data della delibera del Consiglio di CdS attributiva della qualifica.

Art. 7 – Norme transitorie

1. Coloro i quali ricoprono attualmente la qualifica di Cultore/trice della materia presso i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento EDU e presentano una situazione in linea con i precedenti articoli, sono confermati d'ufficio in tale qualifica per un triennio a partire dall'entrata in vigore delle presenti linee guida. I cultori nominati in passato, che non rientrano nella situazione descritta negli articoli precedenti, decadono automaticamente.